REGOLAMENTO (CEE) N. 730/80 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 1980

recante sesta modifica del regolamento (CEE) n. 1608/76 recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 459/80 [2], in particolare l'articolo 54, paragrafo 5, e l'articolo 65,

considerando che il regolamento (CEE) n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 461/80 [4], ha codificato il regolamento (CEE) n. 2133/74 [5]; che con regolamento (CEE) n. 1608/76 della Commissione [6], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1741/79 [7], sono state stabilite le modalità d'applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che è opportuno sopprimere alcune precisazioni relative al tipo di taluni v. q. p. r. d. tedeschi e permettere che i relativi termini vengano utilizzati come diciture tradizionali complementari; che questa modifica è motivata dall'intento di tutelare tali termini sui mercati dei paesi terzi e tiene conto delle disposizioni nazionali vigenti in ordine alla loro utilizzazione;

considerando che, tenuto conto degli usi commerciali in alcuni Stati membri e dell'assenza di rischio di un'opinione errata del consumatore sull'origine del prodotto, è opportuno permettere che i termini « Hock » e « Claret » vengano indicati sull'etichettatura in caratteri la cui dimensione non è vincolata a quella dei caratteri indicanti la zona di produzione o la regione determinata;

considerando che è opportuno cogliere l'occasione di questa modifica del regolamento (CEE) n. 1608/76 per rettificare un errore manifesto nell'articolo 17, paragrafo 2, del medesimo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1608/76 è modificato come appresso:

1. All'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), sono aggiunti i termini « Liebfrauenmilch » e « Liebfraumilch ».

2. All'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), sono depennati i termini « Liebfrauenmilch » e « Liebfraumilch ».

3. All'articolo 13, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

« Le disposizioni del comma precedente non si applicano per l'indicazione dei termini "Hock" e "Claret". »

4. L'articolo 17, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

« 2. Le diciture di cui all'articolo 28, paragrafo 2, lettera o), del regolamento (CEE) n. 2133/74 possono essere utilizzate quando sono ammesse dalle disposizioni applicabili sul mercato del paese terzo nel quale il vino è stato ottenuto. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

---

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 57 del 29. 2. 1980, pag. 32.
(3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 99.
(4) GU n. L 57 del 29. 2. 1980, pag. 36.
(5) GU n. L 227 del 17. 8. 1974, pag. 1.
(6) GU n. L 183 dell'8. 7. 1976, pag. 1.
(7) GU n. L 200 dell'8. 8. 1979, pag. 10.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente